

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

**INDAGINE CONOSCITIVA
SUI RAPPORTI TRA IL SISTEMA DI GESTIONE
DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E LE
AMMINISTRAZIONI LOCALI**

9.

SEDUTA DI MERCOLEDI` 2 MARZO 2005

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOMMASO FOTI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO
INDAGINE CONOSCITIVA**

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOMMASO FOTI

INDICE

PAG.

**INDAGINE CONOSCITIVA SUI RAPPORTI
TRA IL SISTEMA DI GESTIONE DEL-
L'ANAGRAFE TRIBUTARIA E LE AMMI-
NISTRAZIONI LOCALI**

**Audizione del senatore Giuseppe Vegas, sot-
tosegretario di Stato per l'economia e le
finanze:**

Foti Tommaso, *Presidente* 3, 7, 10, 11, 12

Cennamo Aldo (DS-U) 8, 11

Labellarte Gerardo (Misto-SDI) 9

Vegas Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze* 3, 10, 11, 12

ALLEGATO: Documentazione consegnata dal
sottosegretario di Stato Giuseppe Vegas . 13

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
TOMMASO FOTI

La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del senatore Giuseppe Vegas, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, l'audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, senatore Giuseppe Vegas. Con tale indagine, secondo il programma deliberato dalla Commissione, si intende procedere ad una ricognizione dei rapporti tra l'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, anche con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione in materia di federalismo fiscale, che ha attribuito un proprio autonomo potere impositivo agli enti locali.

Ricordo che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva finora svolta, la Commissione tra i rappresentanti del Governo ha già audito il ministro per gli affari regionali, senatore Enrico La Loggia, il sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Antonio D'Alì, il ministro per l'innovazione e

le tecnologie, dottor Lucio Stanca, e, infine, il viceministro per l'economia e le finanze, professor Mario Baldassarri.

Ricordo che il sottosegretario per l'economia e le finanze è accompagnato dal dottor Luca Cecchini, capo della segreteria tecnica, dalla dottoressa Paola Vittori, componente della segreteria tecnica e dalla dottoressa Rosa Russo, dirigente del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Do quindi la parola al sottosegretario Vegas, che ringrazio per avere accolto l'invito della Commissione e che consegna alla Commissione un documento, del quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto integrale della seduta odierna (*vedi allegato*).

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Grazie presidente, sono convinto che rapporti più intensi tra Governo e Parlamento in queste materie, anche molto tecniche, siano indispensabili per il miglioramento della normativa in materia e anche per la sua applicazione concreta, perché molte cose non dipendono strettamente dalla normativa, ma anche da come essa viene interpretata e applicata.

Credo che sia opportuno soffermarmi su due punti di carattere più concreto e specifico, non senza avere ricordato preliminarmente l'importanza dell'intensificazione della conoscenza e dei dati di base, soprattutto nell'apertura di una fase nella quale si va verso un più spiccato federalismo amministrativo, per il quale è indispensabile e necessario conoscere i dati. Tutti sappiamo che i presupposti di una più adeguata ripartizione delle risorse non potrebbero avere luogo se non con una conoscenza approfondita dei dati che adesso, grazie agli strumenti informatici, è

possibile acquisire, anche se non in modo rapidissimo e automatico. Mi occuperò pertanto di due temi che credo rappresentino i punti focali di interesse di questa Commissione. Il primo riguarda l'acquisizione da parte degli enti locali di un quadro informativo efficace dei soggetti sottoposti all'obbligo fiscale, attraverso l'accesso informativo dell'anagrafe tributaria. Il secondo concerne lo scambio di dati tra il sistema dell'anagrafe e le amministrazioni locali. Resto ovviamente a disposizione sia nella seduta odierna sia in futuro per acquisizioni o risposte a quesiti specifici di interesse per la Commissione.

Relativamente al primo punto occorre soffermarsi su due temi, quello delle convenzioni per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF e quello delle convenzioni per la riscossione dell'ICI mediante il sistema F24. Circa la prima questione nel quadro del processo di attuazione del federalismo fiscale ed in virtù del disposto dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle entrate ha sottoscritto nove convenzioni con altrettante regioni (Lombardia, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Molise) per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Le intese consentono alle regioni di disporre di informazioni utili per una più efficiente gestione e pianificazione del proprio sistema impositivo. Infatti, grazie agli accordi, le regioni convenzionate possono consultare telematicamente il sistema informativo dell'amministrazione finanziaria e prendere visione dei dati fiscali necessari per l'esercizio della propria autonomia tributaria. Apro solo una parentesi per ricordare come attualmente con i comuni sia ancora aperto un contenzioso relativamente alle quote delle imposte di propria spettanza. Si tratta di un arretrato che deve essere colmato prima o poi, ma se noi non arriviamo a fornire un prodotto in tempi reali ci ritroviamo con un arretrato in cui c'è un dare e un avere che crea problemi; infatti, se deve pagare lo Stato bisogna ovviamente trovare le risorse, se

invece i comuni hanno ricevuto delle somme eccedenti in tema ad esempio di addizionale dell'energia elettrica non è facile ottenerne la restituzione. Quindi, se i problemi vengono risolti velocemente si taglia la testa a qualunque contestazione.

Le dichiarazioni relative alle persone fisiche, alle società di persone e di capitali, agli enti non commerciali, ai 730 e 770 semplificati sono fornite alle regioni anche mediante supporti ottici. Sono, altresì, inviati mensilmente alle regioni flussi informativi concernenti le operazioni di riscossione, mediante il sistema F24, dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF di competenza, con l'individuazione del contribuente che ha effettuato il pagamento. Gli accordi consentono, peraltro, alle regioni di consultare telematicamente gli elementi informativi relativi all'attività accertativa svolta nei confronti dei contribuenti residenti nel proprio ambito territoriale, alle relative procedure contenziose e iscrizioni al ruolo. Inoltre, grazie alle intese, le regioni possono disporre di strumenti di monitoraggio che consentono di attivare manovre di bilancio programmate. Gli strumenti, resi disponibili alle regioni in modalità telematiche, consentono alle amministrazioni convenzionate di analizzare gli elementi sul gettito di propria pertinenza, di effettuare simulazioni sulle possibili variazioni della base imponibile, con conseguenti valutazioni dell'impatto prodotto dalle manovre finanziarie nel contesto economico territoriale.

Gli elementi informativi resi alle regioni convenzionate consentono alle medesime di adottare politiche di controllo più efficaci, di ridurre i fenomeni evasivi dei tributi e di perseguire, quindi, politiche fiscali più razionali ed efficaci. Si tratta di un tema molto rilevante, perché, come abbiamo constatato in questi anni, spesso alle regioni mancano i dati, per cui non sono in grado di programmare i propri bilanci con adeguatezza; inoltre il tema delle addizionali regionali crea diversi problemi alle regioni, in quanto non sono in grado di conoscere con esattezza il gettito delle addizionali e dunque hanno programmato incrementi delle addizionali che

non sono poi in grado di spendere nel corso dell'anno, perché i bilanci sono comunque redatti sulla base dello stato anteriore. Tutto questo porta a degli avanzi di bilancio con una conseguente gestione più complicata anche dal punto di vista giuridico-contabile.

In tema di convenzioni per la riscossione dell'ICI mediante il sistema F24, sempre nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, l'Agenzia delle entrate ha avviato da tre anni il progetto di fiscalità locale, grazie al quale i possessori di immobili situati nei comuni che sottoscrivono una convenzione con l'agenzia possono avvalersi dei vantaggi conseguenti all'efficienza del canale di riscossione dell'ICI tramite il sistema di versamento F24. Con la definizione dell'intesa gli enti locali, in ossequio ai principi contenuti nell'articolo 3, comma 153, della legge n. 662 del 1996, ottengono in via telematica i dati relativi alle dichiarazioni di successione e ai contratti di locazione registrati telematicamente relativi ad immobili ubicati nel proprio territorio. Anche in tale ipotesi, il sistema di colloquio instaurato con gli enti locali consente agli stessi di adottare misure di controllo più incisive, di gestire il tributo secondo criteri di efficienza e di conseguire incrementi di gettito.

Anche qui apro una breve parentesi riguardante due temi. Il primo concerne il provvedimento sulla competitività che dovrebbe essere varato nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri. In questo provvedimento sono contenute disposizioni specifiche relative all'obbligo dell'amministrazione di ricevere denunce, dichiarazioni ed atti per via telematica; quindi anche nel momento in cui i notai adotteranno il sistema di trasmissione telematica diretta all'amministrazione questo porterà a uno snellimento delle procedure e ad una acquisizione immediata dei dati senza passare per il sistema catastale consentendo di snellire il sistema di conoscenza dei comuni al fine del pagamento dell'ICI.

Nel disegno di legge finanziaria del 2005 era prevista una norma che in qualche modo rendeva obbligatorio l'utilizzo

che del meccanismo dell'F24 da parte dei comuni; il Parlamento ha però ritenuto che questo limitasse in qualche modo le prerogative degli enti locali per cui l'ha stralciata. Anche se avrebbe potuto creare qualche mutamento di organizzazione per i comuni e per le esattorie, probabilmente questa disposizione sarebbe stata comoda per i contribuenti; infatti, in sede di F24 si possono operare anche compensazioni alleviando il sistema fiscale rispetto ai contribuenti. Tuttavia il sistema, pur non essendo obbligatorio, è convenzionalmente ammissibile; quindi, per i comuni che vorranno stipulare le convenzioni questo obiettivo è ugualmente possibile.

Il secondo argomento di questa breve illustrazione riguarda lo scambio di dati tra il sistema dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.

Come è noto, l'Agenzia delle entrate, tramite l'ufficio sistemi e processi, è responsabile dei procedimenti di accesso ai dati dell'anagrafe tributaria da parte di enti esterni e cura lo sviluppo dei sistemi che consentono lo scambio di informazioni con enti locali e regioni; la Sogei, in qualità di *partner* tecnologico assicura l'esecuzione tecnica dei piani e dei programmi definiti dall'agenzia.

Attualmente il principale canale di interscambio di informazioni anagrafiche e tributarie con le amministrazioni locali è costituito dal sistema SIATEL, cui sono collegati attualmente in totale 7.274 enti, di cui 6.930 enti locali; quindi, la diffusione riguarda anche i piccoli comuni.

I 6.930 enti locali collegati a SIATEL a loro volta si suddividono in 20 regioni, 62 province, 6.794 comuni e 54 comunità montane. Nei comuni collegati risiede oltre il 95 per cento della popolazione italiana. Per maggiori dettagli sullo stato dei collegamenti SIATEL rimando alle tabelle allegate alla relazione; è, inoltre, allegata copia degli accordi di servizio che regolano il collegamento a SIATEL di regioni, province e comuni.

Il sistema SIATEL (Sistema di interscambio Anagrafe tributaria ed enti locali) nasce dall'esigenza di istituire un sistema di comunicazioni tra l'ex Ministero delle

finanze, le regioni e gli enti locali per consentire agli enti impositori di gestire la propria autonomia tributaria.

Questo sistema consente a tutti gli enti collegati di: consultare i dati anagrafici e reddituali (dichiarazioni dei redditi e atti del registro) relativi a persone fisiche e giuridiche; effettuare le variazioni relative ai dati anagrafici e di residenza del cittadino e i dati dei decessi, come previsto dal decreto interministeriale del 6 ottobre 2000; effettuare interrogazioni sulle sedi di attività delle imprese situate in tutto il territorio nazionale (attività esercitata, indirizzo, titolari e rappresentanti, soci, eccetera); effettuare l'invio telematico dei dati di previsione e consuntivazione delle entrate degli enti territoriali.

Il medesimo sistema consente ai soli comuni di: allineare i codici fiscali della anagrafe comunale con quelli dell'anagrafe tributaria, nonché comunicare ogni variazione sopraggiunta nel tempo; consultare i dati relativi ai giudizi presso le commissioni tributarie in merito ai ricorsi rispetto ai quali sono parti in causa, riducendo l'accesso fisico alla sede della commissione solo ai casi in cui ciò è previsto dal rito; inoltre, i comuni che hanno sottoscritto con l'Agenzia delle entrate la convenzione per il pagamento dei tributi locali mediante il modello F24 possono accedere ai dati dei versamenti ICI, Tarsu/Tariffa e Tosap/Cosap nonché a quelli delle dichiarazioni di successione e dei contratti di locazione.

L'associazione dei comuni ha richiesto di definire legislativamente un meccanismo di compartecipazione dei comuni agli accertamenti fiscali. Sicuramente il principio è condivisibile e potrebbe essere utile, tuttavia non è di facile soluzione tecnica; infatti, si aprono molte questioni riguardanti la privacy, le modalità di accesso e accertamento dei comuni e, non ultimo, il fatto che i comuni partecipando all'accertamento vorrebbero essere cointeressati anche per una parte del gettito. Quest'ultima questione non è facile da risolvere; infatti, se noi sosteniamo che l'imposta sul reddito delle persone fisiche è di pertinenza erariale, rimane poi diffi-

cile dare una compartecipazione. Ritengo, quindi, che la cosa vada studiata e, per questo motivo, abbiamo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di incontro con gli enti locali per capire se per la prossima finanziaria siamo in grado di definire una normativa in questo senso.

Per quanto riguarda le regioni, il sistema SIATEL consente loro di effettuare la trasmissione dei dati IRAP (previa stipula di apposita convenzione con l'agenzia); fornisce informazioni contabili inerenti mandati di pagamento che la Banca d'Italia riversa sui conti degli enti e le informazioni relative ai versamenti effettuati dai contribuenti mediante il modello F24.

Inoltre alle regioni convenzionate vengono forniti i seguenti servizi: in tema di accertamento, il servizio permette di visualizzare i contribuenti sottoposti a controllo e verifica fiscale; in tema di contenzioso, il servizio permette di visualizzare contribuenti che hanno instaurato una controversia in materia tributaria; relativamente ai ruoli ed ai rimborsi, permette di visualizzare i dati che si riferiscono alle iscrizioni a ruolo e ai rimborsi erogati. Esiste poi il Cruscotto delle entrate tributarie regionali (CENT) che è un sistema di monitoraggio delle entrate tributarie regionali (IRAP e addizionale regionale) e costituisce un supporto alle decisioni di politica fiscale attraverso la costruzione dinamica di *report* statistici e grafici riferiti ai soggetti di competenze territoriali delle regioni o province autonome.

Il sistema SIATEL ha consentito di avviare la realizzazione del progetto della « tessera sanitaria » attraverso le procedure di allineamento tra anagrafi comunali e anagrafe tributaria. Questa applicazione è stata molto importante perché abbiamo verificato dove è stata sperimentalmente introdotta (nella regione Abruzzo) che esistono su una platea relativamente limitata di contribuenti (l'Abruzzo è una regione con pochi abitanti) scostamenti significativi anche nell'ordine del 20 per cento tra i dati con-

tenuti. Questi scostamenti, in alcuni casi, si riferiscono a contribuenti deceduti; quindi, con l'incrocio accurato dei dati è possibile eliminare molte posizioni e duplicazioni e ottenere risparmi significativi sulla spesa sanitaria; infatti, è chiaro che le prescrizioni che vengono fatte ai defunti, le duplicazioni di prestazioni o la quantità di prescrizioni per diagnostica o per farmaceutica allo stesso soggetto comportano situazioni patologiche di spesa sanitaria sulle quali è possibile intervenire.

Nel sito Internet dell'agenzia è presente una specifica sezione, costantemente aggiornata, diretta a facilitare l'accesso e la consultazione dei servizi offerti tramite SIATEL. Il sistema è aggiornato dalla Sogei che provvede alla produzione degli applicativi necessari per l'estrazione e l'elaborazione dei dati richiesti dagli enti locali.

A supporto degli utenti del sistema SIATEL è attivo un apposito numero verde per la soluzione delle problematiche relative al rilascio delle credenziali di accesso e sul corretto utilizzo dei servizi offerti. Oltre allo scambio di dati in via telematica, gli enti locali e le regioni ricevono dati su supporti magnetici o mediante invio in modalità sicura di *file* contenenti le informazioni richieste.

Per migliorare il livello dei servizi resi agli enti locali, è stato definito ed è in fase di avvio nel 2005, un progetto di armonizzazione dei servizi di informazione ai contribuenti, che prevede un portale dedicato per le amministrazioni locali e le regioni. Per i soli comuni lo scambio di informazioni finalizzate all'aggiornamento anagrafico sarà gestito tramite il sistema INA-SAIA del Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno — tutto ciò sarà già stato illustrato dal collega D'Alì — dispone di un *database* molto importante che è utilizzato soprattutto in questi giorni perché contiene l'entità dei trasferimenti statali e delle quote di spettanza degli enti locali dopo la legge finanziaria (i comuni che devono redigere i bilanci utilizzano molto tale *database*).

Infine, l'agenzia ha aderito al sistema pubblico di connettività e cooperazione

promosso dal Cnipa. Attraverso tale progetto sarà ulteriormente sviluppata l'interoperabilità telematica tra pubblica amministrazione centrale e locale, cittadini e imprese, con *standard* di qualità e di sicurezza atti a garantire l'integrità del sistema telematico a livello nazionale e assicurare i necessari livelli di protezione dei dati personali.

Credo che sul tema della protezione dei dati l'esperienza che ha accumulato Sogei in questi anni sia utile perché, tutto sommato, non abbiamo avuto « incursioni » esterne tali da pregiudicarne la funzionalità o l'attendibilità. Conseguo anche una breve illustrazione relativa alla mappatura dei collegamenti tra il sistema dell'amministrazione fiscale e la pubblica amministrazione nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Vegas. Indubbiamente la sua relazione ha aperto una serie di argomenti importanti. Vorrei formulare due domande di natura strettamente politica. La prima riguarda il ruolo di SogeiIT, atteso che in un capitale sociale interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze oggi si vede la partecipazione delle due agenzie. Quindi, vorremmo conoscere, se non oggi eventualmente anche successivamente per iscritto, il parere del ministero, che indubbiamente è l'azionista di riferimento di Sogei e, paradossalmente, lo è un po' meno rispetto a di SogeiIT. Infatti, le agenzie, pur avendo una stretta connessione con il Ministero dell'economia, hanno comunque un loro indirizzo autonomo. Quindi, vorremmo capire la nuova funzione che, a vostro avviso, poteva ricoprire SogeiIT.

La seconda domanda — che abbiamo posto anche al viceministro Baldassarri, ma in questo caso ci interessa veramente capire l'orientamento al di là della posizione dei singoli — è relativa alla proposta formulata in un'audizione dal rappresentante della Conferenza Stato-regioni, l'assessore al bilancio della regione Lombardia, il quale, a nome delle regioni, si è dichiarato disponibile eventualmente a partecipare anche al capitale sociale di

Sogei. In sostanza il viceministro Baldassarri ha risposto che, formalmente, tale partecipazione azionaria interessava relativamente, ma era interessato maggiormente al rapporto con le regioni per attivare una serie di procedure e di scambi di informazioni che potevano risultare utili reciprocamente. Comunque, il viceministro Baldassarri — pur avendo premesso che esponeva una sua posizione e non quella del Governo dal momento che il problema non era mai stato posto, non essendo, forse, ancora neppure conosciuto — preferirebbe che Sogei rimanesse al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Do ora la parola ai colleghi che intendano porre delle domande o chiedere chiarimenti.

ALDO CENNAMO. Ringrazio il sottosegretario Vegas per la sua relazione e per il materiale consegnato, che va certamente analizzato perché richiede il necessario approfondimento. Condivido le due osservazioni svolte dal presidente; le domande poste provengono direttamente dal lavoro di approfondimento che stiamo compiendo in queste settimane e, quindi, attendo anch'io di conoscere le risposte del sottosegretario. Vorrei inoltre approfittare della sua presenza per porre due questioni; siccome le abbiamo formulate in molte delle audizioni precedenti, cercherò di essere più sintetico e diretto.

Noi abbiamo un enorme patrimonio di conoscenze e sussiste la forte richiesta, che noi condividiamo sul piano tecnico e politico, da parte del mondo delle autonomie di un rapporto e di una relazione più stringente ed efficace tra il sistema di gestione delle anagrafi tributarie e le autonomie locali: questo è un dato fondamentale che riguarda sia il decentramento delle informazioni sia il collegamento fra i sistemi. Non ritengo necessario sottolineare quanto sia importante questo aspetto perché siamo già in una fase di ampio trasferimento di funzioni e di compiti agli enti locali, ma siamo anche in una fase di stagnazione dei trasferimenti verso gli stessi. In questi anni gli enti locali

hanno sopperito a tale situazione e da ultimo hanno anche dato fondo ai beni patrimoniali per poter chiudere i bilanci, ma la situazione si aggraverà ulteriormente nei prossimi mesi ed anni con la formazione dei nuovi bilanci. Credo che, se centralmente mettessimo a disposizione del mondo delle autonomie locali le risorse, le banche dati e le conoscenze a nostra disposizione, potrebbe venire un notevole aiuto dal rapporto tra il sistema delle autonomie e delle anagrafi tributarie nonché dal decentramento delle informazioni e dal collegamento dei sistemi. Sicuramente tutto ciò servirebbe a migliorare sia il rapporto tra amministrazione periferica e centrale sia la qualità del lavoro che i comuni sono chiamati a fare, nonché ad incentivare in modo particolare le entrate fiscali dei comuni.

Del resto, su questo aspetto — lei sicuramente non avrà avuto tempo di documentarsi in modo più ampio sui lavori della Commissione — un documento dell'ANCI segnala che si sono verificati dei disallineamenti tra i dati della popolazione residente nei comuni e i dati registrati nell'archivio anagrafico dei codici fiscali nell'ordine dell'8-10 per cento, mentre maggiori appaiono i disallineamenti tra i dati degli immobili contenuti nelle dichiarazioni ICI e quelli registrati negli archivi delle agenzie del territorio. Riferisco tale dato giusto per confermare quanto sia importante avere queste relazioni più stringenti.

Il secondo argomento riguarda invece più specificamente le sue competenze e la sua delega — ne abbiamo parlato anche nell'audizione precedente con il viceministro Baldassarri —, cioè il tema della razionalizzazione e della riforma rispetto all'ampia disponibilità di risorse di cui oggi dispone il Ministero dell'economia e delle finanze. Oggi abbiamo una serie di società, interamente partecipate dal Ministero delle finanze e dalle agenzie, che hanno un enorme patrimonio di conoscenze (Sogei, SogeiIT, CONSIP, SOSE).

Tuttavia, reputo che il patrimonio di conoscenze e di capacità operative posseduto da Sogei sia di straordinaria impor-

tanza; ricordo a noi stessi che in Italia Sogei ha dato avvio al fisco telematico e ancora oggi ci pone all'avanguardia in Europa.

È possibile ipotizzare una razionalizzazione di queste risorse? Al riguardo due anni fa ho presentato una proposta di legge in questo senso, ma non è stata mai discussa in Parlamento. Una razionalizzazione di queste risorse non solo comporterebbe un miglioramento del lavoro dello stesso ministero, ma comporterebbe anche un risparmio notevole; si pensi solo al fatto che ancora oggi alcune di queste società sono costrette ad avvalersi di rapporti di collaborazione esterna o di appalti. Rispetto al grande patrimonio detenuto dall'amministrazione, un'ipotesi di razionalizzazione servirebbe a creare risparmi e probabilmente agevolerebbe ancora di più il rapporto con il mondo delle autonomie. Noi riteniamo che, senza nulla togliere alle altre società, Sogei abbia un grande patrimonio di conoscenze, la cui validità è già stata dimostrata. Credo che bisogna elaborare un ragionamento attorno a questa società, perché se noi razionalizzassimo bene e operassimo una riforma in tal senso potremmo costruire meglio anche il bilancio dello Stato e le ipotesi di programmazione in relazione alle risorse di cui lo Stato dispone.

Tralascio un altro argomento, che pure dovremo affrontare con il ministro Stanca, che riguarda l'*information technology* applicata ai comuni, ma da quanto ho letto recentemente ho potuto constatare che anche in questo settore noi scontiamo un ritardo non indifferente. Sarebbe invece un peccato che queste banche dati, settore in cui siamo all'avanguardia, non fossero disponibili per il mondo delle autonomie. Già con il viceministro Baldassarri rilevavamo che, siccome riscontriamo sempre una grande disponibilità su questo terreno, come è ovvio che sia, si dovrebbe passare da questa disponibilità ad una maggiore operatività nell'interesse generale del paese.

GERARDO LABELLARTE. Vorrei integrare le domande poste dai colleghi con

delle brevi osservazioni che sono al centro della nostra riflessione. A me sembra che, secondo un'antica tradizione che in questo periodo si è ulteriormente consolidata, il nostro apparato centrale si proclami decentratore ma in realtà si manifesti centralista. Sulla nostra vicenda questa doppietta di comportamento si nota in maniera molto evidente. Non so se il sottosegretario abbia avuto modo di approfondire le posizioni emerse presso la nostra Commissione, ma esse possono essere riassunte in un'osservazione fatta dai presidenti delle regioni, che cito testualmente perché in questo modo si può comprendere il punto di vista dal quale esse partono, indipendentemente dal tipo di amministrazione e di maggioranza che le governa: « Qualsiasi forma di collaborazione dovrà partire dalla consapevolezza della pariteticità tra Stato e regioni, sgombrando il campo da quel vizio di origine inerente la sottovalutazione delle capacità gestionali di ciascuna amministrazione regionale, che ha sempre caratterizzato il comportamento del ministero, così come dei soggetti suoi concessionari ». Sostanzialmente le regioni denunciano che da parte non solo del ministero, ma anche dei concessionari, esiste una sorta di visione gerarchica nei confronti dei sistemi regionali. Continuano poi facendo rilevare che: « Le regioni che hanno già investito e realizzato un proprio sistema informativo non possono accontentarsi di accedere semplicemente al sistema tributario centrale, ma rivendicano la possibilità di utilizzare la porzione informativa che gli compete in modo autonomo e dinamico ». In pratica il problema che viene posto non è soltanto un problema di accesso ai dati, ma di gestione in modo autonomo e dinamico. Non so se, al di là delle posizioni espresse in questa sede dal viceministro Baldassarri, all'interno dell'attuale gestione del Ministero dell'economia e delle finanze esista l'intenzione di corrispondere a questa richiesta formulata dalle amministrazioni regionali. Lo strumento che loro propongono è quello dell'accesso al capitale di Sogei, ma ci possono essere anche altre forme come, ad esempio, l'uti-

lizzo ventilato da qualcuno di SogeiIT per dare una risposta a questa domanda. Vorrei conoscere la sua opinione riguardo alla strategia che il ministero deve seguire nell'ambito di questa vicenda.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al sottosegretario Vegas ribadisco che, attese anche le deleghe all'interno della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, se sugli aspetti più propriamente politici egli intende risponderci per iscritto o in un'altra occasione, da parte nostra non vi sono problemi di sorta. Le nostre non sono domande trabocchetto; avendo avuto in precedenza un'audizione con il viceministro volevamo sgombrare il campo da equivoci. La netta posizione di chiusura del viceministro Baldassarri aveva destato in noi qualche perplessità, più per come è stata posta che per le motivazioni addotte. Non è nostra intenzione far emergere una differenza di opinioni all'interno del Governo, ci interessa invece capire in che tipo di strategia rientrano le varie società nell'ambito della gestione diretta del Ministero.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Innanzitutto, è ovvio che tutto questo meccanismo ha come finalità principale quella di diminuire il livello di evasione fiscale, rendere conoscibili i dati e portare ad una diminuzione dei costi di esazione. È un meccanismo di lunga lena, quindi è da molti anni che esistono questi strumenti, che man mano vengono perfezionati. Si tratta di un patrimonio nazionale e, come giustamente ricordava l'onorevole Cennamo, la Sogei ci è invidiata anche all'estero. Quello che siamo riusciti a fare nel sistema di trasmissione telematica per quanto riguarda il campo fiscale rappresenta un primato una volta tanto positivo del paese.

Non ho difficoltà a rispondere subito alle domande che mi avete posto, anche per il semplice motivo che in molti campi si tratta di decisioni non ancora assunte. Siamo in una fase evolutiva e quindi avrebbe poco senso fornire una risposta

scritta in cui si fissano alcune decisioni che in questo campo sono ancora *in itinere*.

Su SogeiIT, a parte il fatto che non sono ancora perfezionati gli accordi con le agenzie per la definizione della loro compartecipazione, è chiaro che tutto ciò non cambia la natura pubblica, mentre serve invece a costituire uno strumento che può essere più elastico, perché essendoci la partecipazione di soggetti che sostanzialmente fanno parte dello Stato, ma sono anche qualcosa di diverso significa aprire la porta anche ad eventuali partecipazioni e, quindi, rendere SogeiIT uno strumento più flessibile. Allo stato attuale vedo con difficoltà una eventuale partecipazione di altri soggetti in Sogei; formalmente da parte delle regioni non ci è ancora giunta una proposta al riguardo, ma la esamineremo senza dubbio.

Sicuramente, fino al momento in cui non verrà attuato il modello federale l'amministrazione finanziaria ha la necessità di tutelare l'interesse generale del contribuente e, quindi, di dotarsi anche degli strumenti che consentano al massimo grado possibile di evitare che sfuggano fonti di entrata, dati o che qualcosa non funzioni.

Forse, in qualche caso, è stato presentato in modo *tranchant*, però l'approccio che cerca di tutelare l'unità dell'amministrazione (affermato anche dall'articolo 120 della Costituzione che fissa il principio dell'unità economica della nazione) con un meccanismo che funge da valvola di chiusura evitando fughe di dati e notizie e, soprattutto, di fonti di entrata, va mantenuto prima che bonificato; infatti, è necessario evitare che strumenti informatici che vengono realizzati in alcune regioni (si pensi ad una regione che ha istituito la tessera sanitaria) siano più costosi rispetto ad uno stesso strumento adottato a livello nazionale.

Esiste, quindi, sia il problema dei costi sia quello della leggibilità e trasferibilità dei dati; infatti, se ciascuna regione adottasse un modello personale non vi può essere interscambiabilità. Credo, quindi,

che sia indispensabile una certa gestione accentrata di questo tipo di strumenti.

Questo non significa che di per sé il meccanismo organizzativo nel quale sono suddivise le ramificazioni informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze sia imm modificabile o non possa essere razionalizzato; anzi, tutti sanno che più si va avanti in questo tipo di applicazioni più diminuiscono i costi e più si possono accentrare. A tal proposito basta pensare alla Sogei, che ha concentrato in poco spazio tutte le macchine che in passato occupavano interamente la sala macchine, che potrebbe essere implementata con altri macchinari e con altre banche dati. Ad esempio, la banca dati e l'impianto macchine posseduto dalla Ragioneria generale per i pagamenti potrebbero benissimo, in un futuro non molto lontano, essere accorpati o eventualmente anche dati in gestione alla Sogei...

ALDO CENNAMO. Sembra che voi abbiate già calcolato i risparmi.

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Adesso non le so dire francamente quanti siano i risparmi, però questa è una cosa sicuramente possibile.

La CONSIP invece ha una missione completamente diversa: agisce su basi informatiche e adesso sta ampliando il *market place*. Questo sistema è molto interessante perché, senza più l'obbligo degli acquisti a pezzi, offre un *benchmark* di riferimento che consente alle amministrazioni locali e pubbliche di fare acquisti a costi più bassi tenendo sempre presente il *target* della spesa convenzionata. Difficilmente oggi vedrei una integrazione, però questi sono campi in cui l'evoluzione è molto intensa, per cui ciò non vuol dire che per il futuro non si possa integrare. Quindi, ribadisco che ci debba essere la massima autonomia delle istituzioni regionali e locali, tenendo conto comunque dei costi complessivi e della interfacciabilità dei *database*.

Non è del tutto vero che gli enti locali siano così penalizzati nei trasferimenti;

infatti, negli ultimi anni c'è stato un taglio dell'1 per cento che è piuttosto modesto per cui l'amministrazione dovrebbe essere in grado di funzionare lo stesso. Se esaminiamo storicamente la questione, a parte qualche anno in cui ci sono stati dei picchi dovuti a rimborsi di quote destinate agli ammortamenti dei mutui, grosso modo i trasferimenti seguono il medesimo corso; inoltre, con l'aumento delle entrate proprie il totale delle entrate non è diminuito anche se le spese sono sempre in crescita. Quest'anno, infine, applicandosi la regola del 2 per cento c'è un leggero aumento dei trasferimenti per le spese correnti.

Sicuramente esistono disallineamenti seri dei dati anagrafici; infatti, questo lo abbiamo constatato con l'applicazione sperimentale della « tessera sanitaria » in Abruzzo. Credo, inoltre, che ci sia qualche problema relativo alla verifica della consistenza della popolazione residente nelle varie regioni; quindi, è chiaro che, se esiste un disallineamento di un certo numero di abitanti nella regione A piuttosto che nella regione B, nel momento in cui si vanno ad applicare le regole di federalismo fiscale o più banalmente di quota *pro capite* per la spesa sanitaria si assegnano maggiori o minori stanziamenti a vantaggio di una regione e a danno dell'altra che, se sono cospicue, possono far sballare un intero meccanismo finanziario.

L'obiettivo primario resta l'interfacciabilità dei dati che cerchiamo di realizzare attraverso le convenzioni di cui prima ho parlato; difatti, nel momento in cui noi riusciremo ad incrociare i dati otterremo risparmi notevoli. Per esempio, incrociando i dati delle ricette sanitarie con l'anagrafe tributaria riusciremo a scovare tutti coloro che si dichiarano esenti dal *ticket* e, invece, in base ai dati fiscali non lo sono.

PRESIDENTE. Tutto ciò consentirebbe anche di comunicare alle farmacie telematicamente chi è esente; infatti, una volta incrociati i dati, il farmacista potrebbe

inserire il codice sanitario nella banca dati da cui risulterà se la persona è esente o no.

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Questo servirebbe anche ad evitare che, come accade spesso, i dati della rendicontazione della spesa per le medicine anziché essere disponibili sulla banca dati dipendano, invece, da trasmissioni cartacee fatte dalle farmacie con ritardi che possono modificare i conti complessivi.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario Vegas per la sua esaustiva relazione e per le risposte che ci ha fornito.

Proseguiremo la nostra indagine conoscitiva al termine della quale faremo pervenire al sottosegretario la nostra relazione finale.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 13 aprile 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T O

APPUNTO***Commissione Parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria- Indagine conoscitiva sui rapporti tra Anagrafe Tributaria e Amministrazioni locali – Intervento del Sottosegretario Vegas del 2 marzo 2005*****§ 1. *Acquisizione, da parte degli Enti locali, di un quadro informativo efficace dei soggetti sottoposti all'obbligo fiscale, attraverso l'accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria*****➤ 1.1 *Convenzioni per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef***

Nel quadro del processo di attuazione del federalismo fiscale ed in virtù del disposto dell'art. 24 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle Entrate ha sottoscritto nove convenzioni con altrettante Regioni¹ per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Le intese consentono alle Regioni di disporre di informazioni, analiticamente indicate negli allegati 1 e 2 alla presente, utili per una più efficiente gestione e pianificazione del proprio sistema impositivo.

Infatti, grazie agli accordi, le Regioni convenzionate possono consultare telematicamente il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria e prendere visione dei dati fiscali necessari per l'esercizio della propria autonomia tributaria (Modd. 740, 730, 101, UNICO, IVA, 750/U50, 760/U60, 760bis/U61).

Le dichiarazioni relative alle persone fisiche, alle società di persone e di capitali, agli enti non commerciali, ai 730 e 770 semplificati sono fornite alle Regioni anche mediante supporti ottici.

Sono, altresì, inviati mensilmente alle Regioni i flussi informativi concernenti le operazioni di riscossione, mediante sistema F24, dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF di competenza, con l'individuazione del contribuente che ha effettuato il pagamento.

Gli accordi consentono, peraltro, alle Regioni di consultare telematicamente gli elementi informativi relativi all'attività accertativa svolta nei confronti dei contribuenti residenti nel proprio ambito territoriale, alle relative procedure contenziose e iscrizioni a ruolo.

¹ Le Regioni convenzionate sono: Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Molise.

Inoltre, grazie alle intese, le Regioni possono disporre di strumenti di monitoraggio che consentono di attivare manovre di bilancio programmate.

Gli strumenti, resi disponibili alle Regioni in modalità telematiche, consentono alle Amministrazioni convenzionate di analizzare gli elementi sul gettito di propria pertinenza, di effettuare simulazioni sulle possibili variazioni della base imponibile, con conseguenti valutazioni dell'impatto prodotto dalle manovre finanziarie nel contesto economico-territoriale.

Gli elementi informativi resi alle Regioni convenzionate consentono alle stesse di adottare politiche di controllo più efficaci, di ridurre i fenomeni evasivi dei tributi e di perseguire, quindi, politiche fiscali più razionali ed efficaci.

➤ 1.2 Convenzioni per la riscossione dell'Ici mediante sistema F 24

Si segnala infine che, sempre nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha avviato da tre anni il progetto fiscalità locale, grazie al quale i possessori di immobili situati nei Comuni che sottoscrivono apposita convenzione con l'Agenzia possono avvalersi dei vantaggi conseguenti all'efficienza del canale di riscossione dell'ICI tramite il sistema di versamento F 24.

Con la definizione dell'intesa gli Enti locali, in ossequio ai principi contenuti nell'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662², ottengono in via telematica i dati relativi alle dichiarazioni di successione e ai contratti di locazione registrati telematicamente relativi ad immobili ubicati nel proprio territorio.

Anche in tale ipotesi, il sistema di colloquio instaurato con gli Enti locali consente agli stessi di adottare misure di controllo più incisive, di gestire il tributo secondo criteri di efficienza e di conseguire incrementi di gettito.

§. 2. Scambio di dati tra il sistema dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali

Come è noto, l'Agenzia delle Entrate, tramite l'Ufficio Sistemi e Processi, è responsabile dei procedimenti di accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria da parte di Enti esterni e cura lo sviluppo dei sistemi che consentono lo scambio di informazioni con Enti locali e Regioni; la Sogei, in qualità di partner tecnologico, assicura l'esecuzione tecnica dei piani e dei programmi definiti dall'Agenzia.

Attualmente il principale canale di interscambio di informazioni anagrafiche e tributarie con le Amministrazioni locali è costituito dal sistema

² Tale disposizione, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria, prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali.

SIATEL, cui sono collegati attualmente in totale 7274 Enti, di cui 6930 Enti Locali.

I 6930 Enti Locali collegati a Siatel a loro volta si suddividono in 20 Regioni, 62 Province, 6.794 Comuni e 54 Comunità Montane. Nei Comuni collegati risiede oltre il 95% della popolazione italiana. Per maggiori dettagli sullo stato dei collegamenti SIATEL si rimanda alle tabelle allegate alla presente (Allegato 6).

Si allega inoltre copia degli accordi di servizio che regolano il collegamento a SIATEL di Regioni, Province e Comuni (Allegato 7).

Il sistema Siatel (Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria ed Enti Locali) nasce dall'esigenza di istituire un sistema di comunicazioni tra l'ex Ministero delle Finanze, Regioni ed Enti Locali per consentire agli enti impositori di gestire la propria autonomia tributaria (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 153).

Il sistema Siatel consente a tutti gli Enti collegati di:

- consultare i dati anagrafici e reddituali (dichiarazioni dei redditi e atti del registro) relativi a persone fisiche e giuridiche;

- effettuare le variazioni relative ai dati anagrafici e di residenza del cittadino e i dati dei decessi, come previsto dal Decreto Interministeriale Interno-Finanze del 6 ottobre 2000;

- effettuare interrogazioni sulle sedi d'attività delle imprese situate in tutto il territorio nazionale (attività esercitata, indirizzo, titolari e rappresentanti, soci, ecc.);

- effettuare l'invio telematico dei dati di previsione e consuntivazione delle entrate degli Enti territoriali;

Il sistema Siatel consente ai soli Comuni di:

- allineare i codici fiscali dell'anagrafe comunale con i codici fiscali dell'Anagrafe Tributaria, nonché comunicare ogni variazione sopraggiunta nel tempo;

- consultare i dati relativi ai giudizi presso le Commissioni Tributarie in merito ai ricorsi rispetto ai quali sono parte in causa, riducendo l'accesso fisico alla sede della Commissione solo ai casi in cui ciò è previsto dal rito (tale funzionalità è gestita dal Dipartimento delle Politiche Fiscali);

- i Comuni che hanno sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate la Convenzione per il pagamento dei tributi locali mediante il modello F24 possono accedere ai dati dei versamenti ICI, Tarsu/Tariffa e Tosap/Cosap nonché a quelli delle dichiarazioni di successione e dei contratti di locazione.

Il sistema Siatel consente alle sole Regioni di:

effettuare la trasmissione dei dati IRAP (previa stipula di apposita Convenzione con l'Agenzia); il servizio fornisce informazioni contabili inerenti i mandati di pagamento che la Banca d'Italia riversa sui conti degli enti; inoltre il servizio fornisce le informazioni relative ai modelli di versamento effettuati dai contribuenti mediante "modello F24";

alle Regioni convenzionate, vengono inoltre forniti i seguenti servizi:

- accertamento: il servizio permette di visualizzare i contribuenti sottoposti a controllo e verifica fiscale;
- contenzioso: il servizio permette di visualizzare i contribuenti che hanno instaurato una controversia in materia tributaria;
- ruoli e rimborsi; il servizio permette di visualizzare i dati che si riferiscono alle iscrizioni a ruolo e ai rimborsi erogati;
- CENT (Cruscotto delle ENTRate Tributarie regionali); è un sistema di monitoraggio delle entrate tributarie regionali (IRAP e Addizionale Regionale) e costituisce un supporto alle decisioni di politica fiscale attraverso la costruzione dinamica di report statistici e grafici riferiti ai soggetti di competenza territoriale delle regioni o province autonome.

Il sistema SIATEL ha consentito di avviare la realizzazione del progetto della "Tessera Sanitaria" attraverso le procedure di allineamento tra anagrafi comunali e Anagrafe Tributaria.

Nel sito Internet dell'Agenzia è presente una specifica Sezione, costantemente aggiornata dall'Ufficio Sistemi e Processi, per facilitare l'accesso e la consultazione dei servizi offerti tramite SIATEL.

Il sistema SIATEL è mantenuto e aggiornato dalla SOGEI che provvede anche alla produzione degli applicativi necessari per l'estrazione e l'elaborazione dei dati richiesti dagli Enti Locali.

A supporto degli utenti del sistema SIATEL è attivo un apposito Numero Verde per la soluzione delle problematiche relative al rilascio delle credenziali d'accesso e sul corretto utilizzo dei servizi offerti.

Oltre allo scambio di dati in via telematica, gli Enti locali e le Regioni ricevono dati su supporti magnetici o mediante invii in modalità sicura di file contenenti le informazioni richieste (allegato 8).

Per migliorare il livello dei servizi resi agli Enti Locali, è stato definito ed è in fase di avvio nel 2005 un progetto di armonizzazione dei servizi di informazione ai contribuenti, che prevede un portale dedicato per le Amministrazioni locali e le Regioni. Per i soli Comuni lo scambio di informazioni finalizzato all'aggiornamento anagrafico sarà gestito tramite il sistema INA-SAIA del Ministero dell'Interno.

Infine, l'Agenzia ha aderito al sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) promosso dal Cnipa. Attraverso tale progetto sarà

ulteriormente sviluppata l'interoperabilità telematica tra pubblica amministrazione centrale e locale, cittadini e imprese, con standard di qualità e di sicurezza atti a garantire l'integrità del sistema telematico a livello nazionale e assicurare i necessari livelli di protezione dei dati personali.

ALLEGATO I

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

INFORMAZIONI	PERIODICITA' DELLE FORNITURE
Dati delle dichiarazioni unificate (informazioni anagrafiche e reddituali, sulle imposte erariali e sull'IRAP), presentate dai contribuenti	annuale (*)
Dati relativi agli esiti della liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti	trimestrale
Dati relativi ai contribuenti sottoposti a controllo e verifica	giornaliera
Dati relativi ai contribuenti nelle fasi del contenzioso tributario	mensile
Dati analitici relativi ai modelli di versamento unificato (informazioni identificative del soggetto, importo versato, compensazioni tra tributi, contributi e premi assicurativi)	giornaliera
Dati relativi alle iscrizioni a ruolo (informazioni identificative dei soggetti intestatari del ruolo, identificativo del ruolo, riferimenti degli atti da cui deriva l'iscrizione a ruolo, identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e del concessionario incaricato della riscossione, importi in riscossione suddivisi tra imposta, sanzioni ed interessi, esiti sullo stato del ruolo)	mensile
Dati relativi ai rimborsi (informazioni identificative del titolare del rimborso, importo suddiviso tra imposta e interessi, anno di riferimento, modalità di corresponsione, data di erogazione, esiti sullo stato del rimborso)	mensile
Dati relativi ai versamenti IRAP e delle altre imposte erariali degli Enti Pubblici destinati alla Regione (disponibili fino all'anno 2000).	

(*)entro quattro mesi dalla data di trasmissione telematica della dichiarazione al sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria.

STRUMENTI PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Strumenti di consultazione sui singoli contribuenti dei dati anagrafici e reddituali relativi alle dichiarazioni presentate
Strumenti di analisi statistiche sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti (selezioni guidate, produzione di report, estrazioni di dati su file esportabili verso prodotti di mercato) con aggiornamento entro tre mesi dalla fornitura completa dei dati delle dichiarazioni.
Strumenti di monitoraggio sull'attività di controllo e verifica
Strumenti di monitoraggio sull'attività di contenzioso (ricorsi, decisioni, definizioni)
Strumenti di consultazione dei dati relativi ai versamenti unificati
Strumenti di analisi statistiche sulle entrate erariali e regionali desunte dalle deleghe di versamento (consultazione per aggregazioni temporali e territoriali, per attività economica, per natura giuridica, per tipologia di imposta) con aggiornamento mensile
Strumenti di monitoraggio dei versamenti diretti in Tesoreria degli enti e delle amministrazioni pubbliche con aggiornamento mensile

ALLEGATO 2

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

A) DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;
- d) i tributi dovuti;
- e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione;
- f) i dati relativi ai versamenti F24.

I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, con le scadenze temporali di seguito indicate:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni presentate l'anno precedente, con le informazioni pervenute entro il mese di febbraio nel sistema informativo dell'Agenzia;
- entro il successivo mese di ottobre, a completamento della prima fornitura relativa alle dichiarazioni presentate l'anno precedente;
- mensilmente, i dati dei versamenti indicati al precedente punto f).

B) ESITI DELLA LIQUIDAZIONE

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) le componenti di base imponibile variate;
 - c) l'imponibile rideterminato;
 - d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici;
 - e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.
- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, entro il mese di giugno di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni liquidate l'anno precedente.

C) ACCERTAMENTO

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo e verifica fiscale e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) lo stato della pratica di accertamento;
 - c) l'imponibile rideterminato;
 - d) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito delle procedure di accertamento.
- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

D) CONTENZIOSO

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) lo stato della pratica di contenzioso;
- c) l'imponibile rideterminato;
- d) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito della sentenza.

- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

E) RUOLI E RIMBORSI

I dati si riferiscono alle iscrizioni a ruolo e ai rimborsi erogati e riguardano, in particolare:


1. per i ruoli:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) i dati identificativi del ruolo e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;
 - c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e del concessionario incaricato della riscossione;
 - d) gli importi del ruolo suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;
 - d) lo stato e l'esito.
2. per i rimborsi:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) l'anno di riferimento;
 - c) le modalità e la data di corresponsione;
 - d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;
 - e) lo stato e l'esito;
 - f) la data di presentazione dell'istanza.

I dati di cui ai punti c), d), e) ed f), vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia; comunque tutte le informazioni sono rese disponibili attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.


F) ENTI PUBBLICI

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;
- d) i tributi dovuti;
- e) i dati relativi ai versamenti.

ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



ALLEGATO 6

Prospetto riepilogativo generale dello stato dei collegamenti a SIATEL					
Enti	Attivati al 31/12/2002	Attivati nel 2003	Attivati nel 2004	Attivati nel 2005	Attivati Totali
Amministrazioni Regionali	21	1	0	0	20
Amministrazioni Provinciali	16	13	32	0	62
Amministrazioni Comunali	4196	681	1686	332	6794
Comunità montane	19	23	12	0	54
Consorzi di bonifica	71	21	9	3	104
Aziende sanitarie locali/ Aziende ospedaliere	0	50	73	3	126
ATER (ex IACP)	0	2	14	0	16
Università pubbliche/ Enti diritto allo studio	0	7	51	4	62
Ministeri	6	3	2	0	11
Altro (V)	0		12	3	15
Totall	4328	811	1790	348	7274

Prospetto riepilogativo dei Comuni collegati a SIATEL						
COMUNI PER REGIONE	Attivati al 31/12/2002	Attivati nel 2003	Attivati nel 2004	Attivati nel 2005	Attivati Totali	Percentuale popolazione collegata a SIATEL
ABRUZZO	102	22	121	-	305	100%
BASILICATA	106	2	21	-	131	100%
CALABRIA	111	30	128	31	299	87%
CAMPANIA	336	29	68	20	443	93%
EMILIA-ROMAGNA	203	44	82	4	333	100%
FRIULI	196	6	17	-	218	100%
LAZIO	119	36	114	77	345	98%
LIGURIA	106	12	53	9	179	95%
LOMBARDIA	876	161	187	30	1254	94%
MARCHE	191	6	46	3	246	100%
MOLISE	27	4	71	10	112	93%
PIEMONTE	366	100	181	82	729	89%
PUGLIA	128	30	42	8	208	90%
SARDEGNA	155	27	111	20	313	90%
SICILIA	310	42	26	1	378	96%
TOSCANA	193	21	46	9	269	87%
TRENTINO ALTO ADIGE	218	23	66	3	413	96%
UMBRIA	68	6	19	-	92	100%
VALLE D'AOSTA	43	4	28	2	74	100%
VENETO	284	79	196	43	572	98%
TOTALE	4196	681	1686	332	6910	96%

ALLEGATO 7

**Accordi di servizio per il collegamento al sistema SIATEL per Regioni,
Province e Comuni**



UFFICIO SISTEMI E PROCESSI

AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SISTEMA SIATEL

1. L'Amministrazione regionale della _____ è autorizzata dall'Agenzia delle Entrate ad accedere all'Anagrafe Tributaria ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede, all'art. 3, comma 153, l'istituzione di un sistema di comunicazioni tra Ministero delle Finanze, Regioni ed enti locali per consentire agli enti impositori di gestire la propria autonomia tributaria.
2. L'autorizzazione ad accedere all'Anagrafe Tributaria viene rilasciata all'Amministrazione regionale della _____ alle seguenti condizioni.
 - a) L'accesso è consentito tramite il servizio SIATEL in modalità web, che mette a disposizione le seguenti funzionalità:
 1. interrogazioni anagrafiche, contabili e atti del Registro relative a persone fisiche, società ed enti;
 2. interrogazioni dei dati relativi ad accertamenti, contenzioso e ruoli di persone fisiche, società ed enti;
 3. interrogazioni dati IRAP;
 4. interrogazione delle sedi di attività delle imprese;
 5. interrogazione dei dati delle Commissioni Tributarie: consultazione dei dati dell'iter processuale della singola controversia per i ricorsi nei quali l'Amministrazione regionale è parte in causa
 6. rilevazioni delle entrate delle Regioni ed Enti Locali;
 7. Osservatorio delle Entrate.
 - b) Le informazioni ottenute tramite l'Anagrafe Tributaria saranno utilizzate esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali. In particolare, l'Amministrazione regionale è tenuta ad uniformarsi, per le misure di sicurezza da adottare, a quanto specificato dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
 - c) Dovrà essere garantito che le informazioni ottenute non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte.
 - d) Dovrà essere regolamentato, in base alle vigenti norme e con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela della privacy, l'accesso ai dati in funzione dei compiti istituzionalmente affidati ai soggetti da autorizzare.
 - e) L'Amministrazione regionale si impegna a comunicare all'Agenzia delle Entrate, per via elettronica e con le modalità che verranno comunicate successivamente, il nominativo e il profilo d'accesso di ogni soggetto autorizzato all'utilizzo di SIATEL.

- f) Ciascun utente autorizzato utilizzerà il sistema SIATEL nell'esclusivo ambito delle attività istituzionali di sua competenza, secondo le istruzioni che l'Amministrazione regionale, come titolare del trattamento, fornirà agli utenti medesimi. Le credenziali di accesso al sistema saranno assegnate sulla base dei criteri di cui al punto d), utilizzando le procedure informatiche che il sistema fornisce. L'utilizzo delle credenziali d'accesso al sistema SIATEL è strettamente personale. La tutela della loro riservatezza è adempimento a carico del medesimo utente autorizzato.
- g) Il sistema, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 identifica e registra gli operatori e le operazioni da loro effettuate, ad ogni sessione di accesso. Di tale circostanza, relativa al tracciamento delle proprie attività, ciascun utente autorizzato sarà informato a cura dell'Amministrazione regionale.
- h) Il rilascio delle credenziali d'accesso a utenti non autorizzati costituisce illecito che potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. Analogo illecito è l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria per fini non istituzionali.
- i) I costi delle linee di collegamento saranno a carico dell'Amministrazione regionale.
3. La violazione, da parte dell'Amministrazione regionale della _____, dei divieti e degli impegni di cui alle clausole precedenti comporta la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dell'Agenzia delle Entrate di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
4. La sottoscrizione della presente, da parte dell'Amministrazione regionale della _____, determina l'assunzione di responsabilità degli obblighi e degli impegni sopraindicati e di tutti gli atti successivi.
5. Il servizio sarà avviato dall'Agenzia delle Entrate dopo la ricezione del presente provvedimento sottoscritto per accettazione unitamente alla scheda del soggetto da abilitare.

IL DIRETTORE
(Alberto Ferraro)



Per accettazione
Il legale rappresentante dell'Amministrazione
regionale della _____


(Timbro e firma per esteso)

AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SISTEMA SIATEL

1. L'Amministrazione provinciale di _____ è autorizzata dall'Agenzia delle Entrate ad accedere all'Anagrafe Tributaria ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede, all'art. 3, comma 153, l'istituzione di un sistema di comunicazioni tra Ministero delle Finanze, Regioni ed enti locali per consentire agli enti impositori di gestire la propria autonomia tributaria.
2. L'autorizzazione ad accedere all'Anagrafe Tributaria viene rilasciata all'Amministrazione provinciale di _____ alle seguenti condizioni.
 - a) L'accesso è consentito tramite il servizio SIATEL in modalità web, che metta a disposizione le seguenti funzionalità:
 1. interrogazioni anagrafiche, contabili e atti del Registro relative a persone fisiche, società ed enti;
 2. interrogazione delle sedi di attività delle imprese;
 3. interrogazione dei dati delle Commissioni Tributarie: consultazione dei dati dell'iter processuale della singola controversia per i ricorsi nei quali l'Amministrazione provinciale è parte in causa.
 - b) Le informazioni ottenute tramite l'Anagrafe Tributaria saranno utilizzate esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali. In particolare, l'Amministrazione provinciale è tenuta ad uniformarsi, per le misure di sicurezza da adottare, a quanto specificato dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
 - c) Dovrà essere garantito che le informazioni ottenute non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte.
 - d) Dovrà essere regolamentato, in base alle vigenti norme e con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela della privacy, l'accesso ai dati in funzione dei compiti istituzionalmente affidati ai soggetti da autorizzare.
 - e) L'Amministrazione provinciale si impegnerà a comunicare all'Agenzia delle Entrate, per via elettronica e con le modalità che verranno comunicate successivamente, il nominativo e il profilo d'accesso di ogni soggetto autorizzato all'utilizzo di SIATEL.
 - f) Ciascun utente autorizzato utilizzerà il sistema SIATEL nell'esclusivo ambito delle attività istituzionali di sua competenza, secondo le istruzioni che l'Amministrazione provinciale, come titolare del trattamento, fornirà agli utenti medesimi. Le credenziali di accesso al sistema saranno assegnate sulla base dei criteri di cui al punto d), utilizzando le procedure informatiche che il sistema fornisce. L'utilizzo

delle credenziali d'accesso al sistema SIATEL è strettamente personale. La tutela della loro riservatezza è adempimento a carico del medesimo utente autorizzato.

- g) Il sistema, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 identifica e registra gli operatori e le operazioni da loro effettuate, ad ogni sessione di accesso. Di tale circostanza, relativa al tracciamento delle proprie attività, ciascun utente autorizzato sarà informato a cura dell'Amministrazione provinciale.
- h) Il rilascio delle credenziali d'accesso a utenti non autorizzati costituisce illecito che potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. Analogo illecito è l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria per fini non istituzionali.
- i) I costi delle linee di collegamento saranno a carico dell'Amministrazione provinciale.
3. La violazione, da parte dell'Amministrazione provinciale di _____ dei divieti o degli impegni di cui alle clausole precedenti comporta la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dell'Agenzia delle Entrate di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
4. La sottoscrizione della presente, da parte dell'Amministrazione provinciale di _____, determina l'assunzione di responsabilità degli obblighi e degli impegni sopraindicati e di tutti gli atti successivi.
5. Il servizio sarà avviato dall'Agenzia delle Entrate dopo la ricezione del presente provvedimento sottoscritto per accettazione unitamente alla scheda del soggetto da abilitare.

IL DIRETTORE
(Alberto Fenu)


Per accettazione
Il legale rappresentante dell'Amministrazione
provinciale di _____
Timbro e firma per esteso

AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SISTEMA SIATEL

1. L'Amministrazione comunale di _____ è autorizzata dall'Agenzia delle Entrate ad accedere all'Anagrafe Tributaria ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede, all'art. 3, comma 153, l'istituzione di un sistema di comunicazioni tra Ministero delle Finanze, Regioni ed enti locali per consentire agli enti impositori di gestire la propria autonomia tributaria.
2. Il quadro normativo vigente prevede per l'Amministrazione comunale l'obbligo di attribuire alle persone fisiche, al momento della prima iscrizione nell'anagrafe dei residenti, il codice fiscale, la cui generazione è gestita dal Ministero delle Finanze (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, art. 2, comma 2), nonché di comunicare all'Agenzia delle Entrate ogni variazione relativa ai dati anagrafici e di residenza del cittadino o in caso di decesso (Decreto Interministeriale Interno-Finanze del 6 ottobre 2000, art. 3, comma 2).
3. L'autorizzazione ad accedere all'Anagrafe Tributaria viene rilasciata all'Amministrazione comunale di _____ alle seguenti condizioni.
 - a) L'accesso è consentito tramite il servizio SIATEL in modalità web, che mette a disposizione le seguenti funzionalità:
 1. attribuzione del codice fiscale ai nuovi nati;
 2. allineamento dei codici fiscali dell'Anagrafe Comunale con i dati dell'Anagrafe Tributaria;
 3. trasmissione all'Anagrafe Tributaria delle variazioni di residenza e dei dati relativi ai decessi;
 4. interrogazioni anagrafiche, contabili e atti del Registro relative a persone fisiche, società ed enti;
 5. interrogazione delle sedi di attività delle imprese;
 6. interrogazione dei dati delle Commissioni Tributarie: consultazione dei dati dell'iter processuale della singola controversia per i ricorsi nei quali il comune è parte in causa.
 - b) L'Amministrazione comunale utilizzerà le informazioni ottenute tramite l'Anagrafe Tributaria esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali. In particolare, l'Amministrazione comunale è tenuta ad uniformarsi, per le misure di sicurezza da adottare, a quanto specificato dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
 - c) L'Amministrazione comunale garantirà che le informazioni ottenute non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte.
 - d) L'Amministrazione comunale dovrà regolamentare, in base alle vigenti norme, con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela della privacy, l'accesso ai dati in funzione dei compiti istituzionalmente affidati ai soggetti da autorizzare.

- e) L'Amministrazione comunale si impegnerà a comunicare all'Agenzia delle Entrate, per via elettronica e con le modalità che verranno comunicate successivamente, il nominativo e il profilo d'accesso di ogni soggetto autorizzato all'utilizzo di SIATEL.
- f) Ciascun utente autorizzato utilizzerà il sistema SIATEL nell'esclusivo ambito delle attività istituzionali di sua competenza, secondo le istruzioni che l'Amministrazione comunale, come titolare del trattamento, fornirà agli utenti medesimi. Le credenziali di accesso al sistema saranno assegnate sulla base dei criteri di cui al punto d), utilizzando le procedure informatiche che il sistema fornisce. L'utilizzo delle credenziali d'accesso al sistema SIATEL è strettamente personale. La tutela della loro riservatezza è adempimento a carico del medesimo utente autorizzato.
- g) Il sistema, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 identifica e registra gli operatori e le operazioni da loro effettuate, ad ogni sessione di accesso. Di tale circostanza, relativa al tracciamento delle proprie attività, ciascun utente autorizzato sarà informato a cura dell'Amministrazione comunale.
- h) Il rilascio delle credenziali d'accesso a utenti non autorizzati costituisce illecito che potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. Analogo illecito è l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria per fini non istituzionali.
- i) L'Amministrazione comunale si impegnerà ad utilizzare il servizio SIATEL per:
1. attribuire il codice fiscale ai nuovi nati, utilizzando l'apposita linea di lavoro prevista,
 2. allineare i codici fiscali presenti nell'Anagrafe Comunale con i dati presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria,
 3. comunicare i dati relativi alle variazioni di residenza ed ai decessi dei propri cittadini.
- j) I costi delle linee di collegamento saranno a carico dell'Amministrazione comunale.
4. La violazione, da parte dell'Amministrazione comunale di _____, dei divieti e degli impegni di cui alle clausole precedenti comporta la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dell'Agenzia delle Entrate di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
5. La sottoscrizione della presente, da parte dell'Amministrazione comunale di _____, determina l'assunzione di responsabilità degli obblighi e degli impegni sopraindicati e di tutti gli atti successivi.
6. Il servizio sarà avviato dall'Agenzia delle Entrate dopo la ricezione del presente provvedimento sottoscritto per accettazione unitamente alla scheda del soggetto da abilitare.

IL DIRETTORE
(Alberto Fenu)



Per accettazione
Il legale rappresentante dell'Amministrazione
comunale di _____

Data, timbro e firma per esteso

ALLEGATO 8

Elenco delle forniture dati effettuate nel 2004 agli Enti Locali

Ente	Tipo fornitura
Regioni (tutte)	Dati relativi ai modelli di dichiarazione - anno 2002
Regione Sicilia	Stato attivazione SIATEL e attività dei Comuni della Regione
Regione Molise	Dati versamenti IVA
Provincia di Venezia	Dati anagrafici
Provincia di Foggia	Validazione Codici Fiscali
Provincia di Treviso	Dati anagrafici e reddituali
Comune di Bari	Elenco sogg. Intestatari di partita IVA
Comune di Civitavecchia	Partite IVA
Comune di Suardi	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di Masi Torello	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di Valdina	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di Aviano	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di Terranuova Bracciolini	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di Corato	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di San Calogero	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di Casalbuono	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di Campo Tures	Dati ICI-Catasto 1993
Comune di Roma	reddituali per alloggi anno 2001
Comune di Amelia	Dati reddituali anno 2000-2002